



## **Pensione quota 100. Divieto di cumulo con redditi da lavoro**

L'INPS ha fornito chiarimenti sull'incumulabilità della "pensione quota 100" con i redditi da lavoro nonché sulla valutazione dei periodi di lavoro svolto all'estero ai fini del conseguimento della stessa e sulla decorrenza della prestazione.

La fruizione della "pensione quota 100" è subordinata alla cessazione del rapporto di lavoro dipendente ma non a quella di lavoro autonomo, tuttavia - fermo restando l'obbligo del versamento dei contributi - gli eventuali redditi da lavoro autonomo non sono cumulabili con la "pensione quota 100".

L'INPS ha chiarito che sono incumulabili i redditi percepiti nel periodo compreso tra la data di decorrenza della trattamento pensione e la data di compimento dell'età per la pensione di vecchiaia, a condizione che tali redditi siano riconducibili ad attività lavorativa svolta nel medesimo periodo.

Il divieto di cumulo non è, dunque, previsto per i redditi percepiti nel predetto periodo ma derivanti da attività svolte prima della data di decorrenza della pensione.

Tra i redditi che non sono cumulabili con la "pensione quota 100" vi sono: i compensi percepiti per l'esercizio di arti, i diritti di autore, i brevetti nonché i redditi di impresa e le partecipazioni agli utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione connessi ad attività di lavoro. In quest'ultimo caso, qualora non sia svolta attività lavorativa, gli interessati potranno rendere la dichiarazione di responsabilità in ordine alla qualità di socio che partecipa con capitale senza espletare attività lavorativa. In tali casi l'Istituto

considererà il reddito conseguito come reddito da capitale e, quindi, cumulabile con la pensione.

L'unica eccezione al divieto di cumulo è rappresentata dai redditi di lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui, calcolati considerando l'intero anno, compreso il periodo antecedente alla data di decorrenza della pensione e/o quello successivo al raggiungimento dell'età richiesta per la pensione di vecchiaia.

### **Sospensione del pagamento della pensione e dichiarazione del lavoratore**

La percezione di redditi da lavoro dipendente o autonomo - ad eccezione di quelli da lavoro autonomo occasionale - comporta la sospensione del pagamento della pensione spettante per il periodo che precede il compimento dell'età per la pensione di vecchiaia. Pertanto, i ratei di pensione relativi a tali periodi non saranno pagati dall'INPS o, se già corrisposti, saranno recuperati.

In caso di incumulabilità di redditi da lavoro per periodi corrispondenti a frazioni d'anno, i soggetti fruitori di pensione, attraverso la predetta dichiarazione, forniscono indicazione del reddito percepito mensilmente, a consuntivo di anno, e dei periodi di svolgimento dell'attività cui si riferisce il reddito.

Diversamente, l'Istituto provvede ad imputare all'intero anno il reddito da lavoro risultante all'Anagrafe Tributaria, fatta salva la facoltà dell'interessato di dimostrare l'imputabilità di tali redditi al periodo precedente la decorrenza della pensione o successivo al compimento dell'età per il pensionamento di vecchiaia.

### **Valutazione dei periodi di lavoro svolti all'estero**

Per la "pensione quota 100" è utilizzabile anche la contribuzione estera non coincidente, maturata in Paesi a cui si applicano i regolamenti dell'Unione Europea di sicurezza sociale o in Paesi extracomunitari legati all'Italia da convenzioni bilaterali di sicurezza sociale, che prevedono la totalizzazione

internazionale.

La totalizzazione è, tuttavia, possibile solo se risulti perfezionato in Italia il minimale di contribuzione previsto dalla normativa dell'Unione Europea (52 settimane) o dalle singole convenzioni.

Analogamente, è possibile conseguire la "pensione quota 100", cumulando i periodi assicurativi, a condizione che almeno una delle gestioni previdenziali interessate al cumulo rientri nel campo di applicazione del regime convenzionale da applicare. Nel caso di cumulo dei periodi assicurativi presso più gestioni rientranti nel campo di applicazione del regime convenzionale da applicare, i periodi esteri sono valorizzati nella gestione previdenziale che assicura il calcolo della pensione più favorevole.

Anche in tali casi, la durata totale dei periodi assicurativi maturati in Italia non dovrà essere inferiore al requisito contributivo minimo per la totalizzazione, previsto dall'Unione Europea (52 settimane) o dalle singole convenzioni bilaterali.

L'Istituto ha, inoltre, chiarito che la titolarità di un trattamento pensionistico estero dà diritto alla fruizione della "pensione quota 100"; diversamente il godimento di tale pensione è precluso laddove il soggetto sia titolare di una pensione italiana in regime di convenzione internazionale.

### **Decorrenza "pensione quota 100"**

L'Istituto ha precisato che qualora un iscritto alla Gestione privata abbia espresso la volontà di posticipare la decorrenza della pensione ad una data successiva a quella della prima decorrenza utile e nel periodo di differimento abbia percepito reddito da lavoro, quest'ultimo non rileva ai fini dell'incumulabilità.

Per avere maggiori informazioni e per presentare la domanda di pensione puoi rivolgerti al nostro patronato:

**CORIGLIANO CALABRO** Tel 0983859021

email

